



Camera di Commercio
Isernia

STATUTO

(Approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 27/04/2012)

TITOLO I PRINCIPI

ARTICOLO 1 NATURA E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia (di seguito Camera di Commercio) è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale. Istituita con decreto del 24 marzo 1970, svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e delle economie locali, favorendone l'apertura ai mercati nazionali e internazionali e valorizzando – secondo il principio di sussidiarietà – l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
2. La Camera di Commercio è ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
3. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Molise, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

ARTICOLO 2 MISSIONE

1. La Camera di Commercio, in quanto Ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione, opera per:
 - a. promuovere e favorire la modernizzazione, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico del territorio e del sistema delle imprese in esso presenti;
 - b. coordinare, promuovere e sostenere le iniziative volte allo sviluppo economico;
 - c. tutelare e perseguire una economia aperta che assicuri le pari opportunità e la dignità dell'impresa e del lavoro;
 - d. recepire e fare proprie le istanze, i bisogni e gli interessi del sistema delle imprese e dei consumatori, manifestati anche attraverso le libere associazioni e sostenerli nei confronti di ogni altro Ente o istituzione a livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
 - e. svolgere ogni utile azione per favorire lo sviluppo e l'ampliamento del mercato del lavoro, anche attraverso la concertazione con le componenti istituzionali, sociali ed economiche nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
 - f. promuovere la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio;
 - g. favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico e produttivo;
 - h. concorrere al rafforzamento della competitività del territorio, perseguendo una politica di promozione dello sviluppo e del rinnovamento del patrimonio infrastrutturale civile ed industriale, da realizzarsi anche stimolando il coinvolgimento di capitali privati;
 - i. favorire l'affermazione del mercato, della concorrenza, della trasparenza, della libertà d'impresa e di iniziativa economica;
 - j. tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento e/o abuso delle condizioni di libero mercato;
 - k. tutelare i soggetti imprenditori o consumatori dalle forme di inquinamento e/o abuso delle condizioni di libero mercato, della trasparenza e dell'autenticità dell'informazione e della provenienza dei prodotti;

- l. promuovere e valorizzare la cultura d'impresa, della qualità e della sicurezza;
- m. favorire e sostenere l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, lo studio e la ricerca finalizzata allo sviluppo delle imprese e del territorio;
- n. favorire e sostenere l'informazione economica, la formazione imprenditoriale, lo studio e la ricerca finalizzata allo sviluppo delle imprese e del territorio;
- o. garantire imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato.

ARTICOLO 3 **SEMPLIFICAZIONE**

1. La Camera di Commercio di Isernia ispira la propria azione ai principi della massima semplificazione delle procedure.
2. In accordo con le associazioni degli interessi del sistema economico provinciale e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio di Isernia esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale, promuovendo anche processi di snellimento normativo.

ARTICOLO 4 **SUSSIDIARIETA'**

1. La Camera di Commercio riconosce e garantisce l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato e attua, nell'attività amministrativa, il principio di sussidiarietà. Pertanto può attivare sinergie, collaborazioni e complementarità con le istituzioni pubbliche a livello locale, nazionale ed europeo ed instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera di Commercio, nell'attuare il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall'ordinamento nazionale allo Stato e alle Regioni.

ARTICOLO 5 **PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. La Camera di Commercio di Isernia ispira la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza, favorendo la massima partecipazione dell'utenza.
2. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
3. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 23/2010.
4. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni che li richiedono e altresì può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri, proposte e osservazioni alle stesse nelle materie che

interessano il sistema economico e imprenditoriale della circoscrizione territoriale di competenza.

5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione della Regione Molise e degli altri enti locali, dello Stato e dell'Unione europea. Con tali programmi la Camera di Commercio coordina la propria attività.
6. A tale scopo gli organi e gli uffici della Camera di Commercio assicurano la diffusione, anche attraverso il sistema informatico, dei principali atti camerali quali: lo statuto, i regolamenti, i bandi di concorso e ogni altro provvedimento di particolare interesse per il sistema delle imprese e per il mercato.

ARTICOLO 6

SEDI ED UFFICI DISTACCATI

1. La Camera di Commercio ha sede in Isernia.
2. Con deliberazione della Giunta camerale possono essere istituiti o soppressi uffici distaccati in altre località nell'ambito della circoscrizione territoriale.

ARTICOLO 7

SIGILLO E LOGO

1. Il Sigillo della Camera di Commercio, allegato al presente Statuto, è costituito dal Logo camerale circondato dalla scritta circolare "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Isernia".
2. Il Logo della Camera di Commercio di Isernia e le eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio camerale.
3. Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo posto in alto a sinistra del marchio del sistema camerale, rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro costituito da una linea orizzontale con estremità sinistra arrotondata e estremità destra squadrata, entrambe rivolte verso l'alto, simboleggianti la C di "Camere di commercio" e la I di "Italia" unite in un "contenitore dinamico" che richiama la prua di una nave. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio di Isernia" in grigio.

ARTICOLO 8

SISTEMA CAMERALE

1. La Camera di Commercio riconosce il valore dell'associazionismo e della cooperazione tra Camere di Commercio nelle sue forme associative di livello regionale, nazionale e internazionale ed in ogni altra modalità organizzativa di aggregazione o di partecipazione congiunta ad attività. In particolare, la Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano e si riconosce nella rete nazionale ed internazionale delle Camere di Commercio, nell'Unione italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti.
3. La Camera di Commercio di Isernia può proporre l'accorpamento delle circoscrizioni territoriali con altre camere di commercio, senza vincoli di prossimità territoriale, ai sensi della normativa vigente e può attivare iniziative congiunte e di collaborazione con la rete

delle altre camere di commercio italiane ed estere per rispondere a esigenze funzionali delle imprese attive nelle rispettive circoscrizioni di competenza.

ARTICOLO 9

ADESIONE AD ORGANISMI CAMERALI

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato, servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
2. La Camera di Commercio di Isernia è associata all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise per lo svolgimento delle finalità previste dalla legge n. 380/93, come modificata dal Decreto Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010.
3. La Camera di Commercio può aderire, altresì, agli organismi del sistema camerale per la realizzazione e la gestione delle proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 10

AUTONOMIA STATUTARIA

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio e ne esprime e disciplina l'autogoverno.
2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerali.
3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi previsti dalla legge, disciplina, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale: le funzioni, l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio; le competenze e le modalità di funzionamento degli organi; la composizione degli organi; le forme di partecipazioni; la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali della Camera, nonché negli Enti e Aziende da esse dipendenti.

ARTICOLO 10 BIS

PARI OPPORTUNITA'

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156.
3. In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge.
4. Nel caso in cui i componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio
5. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali, enti, società e organismi comunque denominati, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
6. Tra i membri effettivi e supplenti dei Collegi dei Revisori dei Conti dell'Ente Camerale e delle aziende speciali deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.

ARTICOLO 11
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I regolamenti interni della Camera di Commercio sono:
 - a) il regolamento di funzionamento del Consiglio camerale;
 - b) il regolamento di funzionamento della Giunta camerale;
 - c) il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi;
 - d) il regolamento degli istituti di partecipazione.
3. In quanto ente di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale, nelle materie di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nelle materie di competenza di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio di Isernia detta norme di disciplina mediante apposito regolamento.
4. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta camerale, il regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi nonché gli altri regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati dalla Giunta con il medesimo quorum e con le stesse procedure previste per i regolamenti deliberati dal Consiglio.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I
IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE

ARTICOLO 12
GLI ORGANI CAMERALI

I regolamenti interni della Camera di Commercio sono:

- a) il Consiglio camerale;
- b) la Giunta camerale;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisore dei conti.

ARTICOLO 13
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

Il Consiglio è composto da venti componenti in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia nell'ambito della circoscrizione provinciale. Nella composizione è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

Del Consiglio fanno parte altresì tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta dei liberi professionisti, di cui all'art. 42 bis. Per l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Le modifiche della composizione del Consiglio si applicano dal primo rinnovo utile.

ARTICOLO 14
COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) predispone e delibera lo Statuto, nonché il proprio regolamento interno e le relative modifiche;
 - b) approva i regolamenti di propria competenza;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta camerale;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio;

- f) delibera il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo sulla base della proposta della Giunta camerale;
 - g) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
 - h) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e il trattamento di missione degli amministratori camerali secondo le previsioni di legge;
 - i) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
 - j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ARTICOLO 15

I CONSIGLIERI CAMERALI

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
3. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio.
5. Quando la maggioranza dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intera Giunta.
6. I Consiglieri Camerali sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente previsti dalla legge.
7. Ai Consiglieri Camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio deliberato dal Consiglio camerale.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed al presente Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso organo consiliare secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
 - a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari;
 - c) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
 - d) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

- e) gli strumenti e le modalità di controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui essa aderisce.

ARTICOLO 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto.
3. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
4. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
5. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
8. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento interno.

ARTICOLO 18

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Le Commissioni, che possono giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, devono terminare i propri lavori entro il termine affidato loro dal Consiglio. Alla fine dei lavori il Presidente della Commissione deve presentare relazione scritta al Consiglio camerale.
4. A far parte di tali commissioni a titolo consultivo possono essere chiamati esperti.

ARTICOLO 19

GIUNTA CAMERALE

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da sei Consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente. Nella prima riunione utile del nuovo Consiglio verranno stabiliti i criteri per la nomina di due componenti della Giunta non appartenenti ai quattro settori principali. Nessun settore può essere rappresentato da più di un componente, escluso il Presidente
2. Tra i componenti della Giunta deve essere garantita la presenza di rappresentanti di generi diversi.
3. Le modifiche della composizione della Giunta si applicano dal primo rinnovo utile.
4. I componenti la Giunta camerale sono tenuti al segreto su dati e notizie nei casi specificatamente previsti dalla legge. Essi hanno diritto ad ottenere copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

ARTICOLO 20

GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio ed è presieduta dal Presidente.
2. La Giunta camerale nomina tra i propri membri il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta camerale svolge le seguenti funzioni:
 - a) attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - b) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché, su proposta del Segretario Generale i provvedimenti riguardanti la programmazione dei fabbisogni del personale, ed il proprio regolamento interno;
 - c) predispose la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio, per l'approvazione del Consiglio;
 - d) delibera la costituzione, la partecipazione e la rappresentanza della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali;
 - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
 - f) riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuale e pluriennale;
 - g) delibera la partecipazione ad accordi di programma;
 - h) delibera la promozione, realizzazione e gestione anche in sinergia con altri soggetti pubblici e/o privati di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - i) delibera, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico propri dell'Ente e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio, di presentare studi di fattibilità e proposte d'intervento per la realizzazione di grandi infrastrutture finalizzate al rafforzamento della competitività del territorio ovvero di aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici, previsti dalla legislazione in materia.
 - j) delibera sull'organizzazione dell'attività in materia di arbitrato e conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti;
 - k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 c.c.
 - l) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - m) definisce gli obiettivi e delibera sulla gestione e organizzazione amministrativa della Camera;
 - n) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali, nonché verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione.
 - o) nomina il Presidente delle Aziende Speciali, scelto tra i componenti del Consiglio camerale, gli amministratori, nonché ratifica la nomina del Direttore secondo le previsioni dei rispettivi Statuti;
 - p) sovrintende al coordinamento delle iniziative delle Aziende speciali, secondo quanto previsto dagli statuti di queste ultime;

- q) designa per la conseguente nomina ministeriale il Segretario generale e nomina il Conservatore del Registro delle imprese;
4. La Giunta può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
 5. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile
 6. La Giunta adotta e delibera ogni altro atto non rientrante nelle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed al Presidente.
 7. La Giunta può essere convocata in via straordinaria, su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

ARTICOLO 21

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il regolamento è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

ARTICOLO 22

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE

1. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la possibilità di delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, di Comitati, delle Associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

ARTICOLO 23

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente esercita la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell'Ente nei confronti di ogni altro soggetto pubblico e privato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.

ARTICOLO 24
IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi della normativa vigente, l'elezione del presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

ARTICOLO 25
NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza e sfiducia costruttiva.
2. Le dimissioni del Presidente, o dei componenti della Giunta o dei consiglieri camerali sono presentate per iscritto alla Camera di Commercio. Quest'ultima ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nei termini previsti dalla normativa vigente. Le dimissioni non devono essere accettate ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 26
NORME SULLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA AL PRESIDENTE E ALLA GIUNTA

1. Il Presidente della Camera di Commercio o i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica anche per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le modalità previste nel presente Statuto.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio con il voto della metà più uno dei consiglieri, sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri in carica. La proposta deve contenere, altresì, l'indicazione del nuovo candidato a Presidente. Il regolamento specifica le modalità e i termini della convocazione del Consiglio per la discussione della mozione di sfiducia, i termini entro i quali la seduta deve essere tenuta, le regole per lo svolgimento della discussione e delle votazioni nonché determina l'organo che provvede alla convocazione del Consiglio in caso di inerzia del Presidente. In assenza del regolamento il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio entro il termine di 15 giorni.
3. La mozione di sfiducia alla Giunta, presentata su motivata proposta da almeno la metà dei consiglieri in carica, è approvata con il voto della metà più uno dei consiglieri. I termini e le modalità di convocazione del Consiglio per la discussione della mozione di sfiducia della Giunta saranno specificate nel regolamento. In assenza del regolamento il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio entro il termine di 15 giorni.

ARTICOLO 27
OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi conflitto d'interesse, con l'oggetto di trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale, che viene sostituito nella funzione dal Vicario o dal componente più giovane dell'organo deliberante.

CAPO II
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 28
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

ARTICOLO 29
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili, degli indici e dei parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché dei risultati del controllo medesimo.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto; collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al prospetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO III
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 30
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Con apposito regolamento sono definiti, sulla base del principio di cui al comma 1, l'ordinamento interno e l'organizzazione della Camera di Commercio.
3. Per l'espletamento delle proprie attività la Camera di Commercio informa la organizzazione ai seguenti principi:
 - a) decentramento dei servizi su tutto il territorio provinciale;
 - b) flessibilità delle forme organizzative;
 - c) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - d) informatizzazione avanzata di tutti gli uffici;
 - e) circolazione dell'informazione, interna ed esterna, per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;
 - f) accesso ai documenti dei procedimenti amministrativi;
 - g) qualità dei procedimenti interni ed efficienza e tempestività dei servizi erogati.

ARTICOLO 31
IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale esercita funzioni di vertice dell'amministrazione, sovrintende all'attività dell'Ente e coordina l'attività dei dirigenti; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali. Inoltre, ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione; relaziona al Consiglio e alla Giunta in merito all'andamento della gestione e alle materie e alle questioni di propria competenza e può presentare proposte al Presidente, che ne riferisce alla Giunta, ovvero direttamente alla Giunta per questioni direttamente ricadenti nella propria competenza, per la definizione dei programmi e delle direttive.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità, assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 32
LE FUNZIONI DEI DIRIGENTI

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti camerali esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità, assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 33
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance è istituito e disciplinato nella composizione dalla Giunta camerale. Verifica, in autonomia funzionale, il puntuale, corretto, efficiente ed imparziale concretarsi dell'attività della Camera, il raggiungimento degli obiettivi programmati ed istituzionali e la conveniente gestione delle risorse.
2. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse. Fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario Generale ed allo stesso per la valutazione dei dirigenti.
3. La composizione, le funzioni, la durata ed ogni altro aspetto non stabilito dalla legge sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4. Ai componenti dell'Organismo spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta camerale, con riferimento percentuale ai compensi stabiliti per il Collegio dei revisori dei conti.
5. La Giunta camerale può deliberare di istituire, unitamente ad altre Camere di Commercio, un unico Organismo Indipendente di Valutazione.

ARTICOLO 33 BIS
FORME DI VALUTAZIONE

1. La Camera di commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazioni amministrative e contabili, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

CAPO IV
LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 34
FUNZIONI CAMERALI

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Molise e dell'Unione Europa.
3. La Camera di Commercio, direttamente o mediante le aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative. Inoltre, svolge le funzioni di informazione e rilevazione dell'economia locale, di osservatorio economico e tributario, di funzioni di contrattazione programmata e, infine, presta collaborazioni istituzionali.

TITOLO III
LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI
COLLABORATIVI

ARTICOLO 35
PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

1. Per il perseguimento della propria missione, per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14 comma 5 lettera b) della legge n.580/1993 e successive modifiche ed integrazioni , sulla base del programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La scelta delle forme di gestione da adottare, in caso di nuova istituzione, viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia locale che si intendono perseguire.

ARTICOLO 36
LE AZIENDE SPECIALI

1. La Camera di Commercio può costituire aziende speciali al fine di svolgere con criteri di efficienza, economicità ed imprenditorialità i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
2. Le Aziende Speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le disposizioni di legge.
3. Le Aziende Speciali operano secondo le norme di diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazioni proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari, nonché in base a un proprio Statuto.
4. Le Aziende Speciali hanno rilevanza esterna, sono dotate di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile e finanziaria. Esse operano secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti.
5. Lo Statuto delle Aziende Speciali viene approvato dalla Giunta camerale con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in conformità al programma di attività dell'Ente camerale. Le eventuali modificazioni dello Statuto devono essere approvate dalla Giunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
6. Le Aziende speciali, in quanto organismi strumentali della Camera di commercio, ne seguono l'indirizzo programmatico e politico. In ogni caso i relativi Statuti prevedono che gli atti di nomina degli organi e di approvazione delle modifiche statutarie siano di competenza della Giunta camerale e che la direzione funzionale sia di norma affidata al Segretario generale della Camera di commercio. Al Segretario Generale compete comunque la vigilanza sull'amministrazione, nonché la partecipazione, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione delle stesse Aziende.
7. La Giunta esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda speciale accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale, anche attraverso i rappresentanti camerali nell'organo di amministrazione aziendale.

ARTICOLO 37

RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI

1. I Rappresentanti designati dalla Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed associazioni devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi rappresentanti operano in armonia con gli organi della Camera di Commercio e redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente a cui partecipano, da consegnare, entro un mese dall'approvazione del bilancio, al Presidente della Camera di Commercio che ne informa la Giunta.
3. Il Consiglio e la Giunta possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'organismo partecipato e sui progetti di sviluppo.

ARTICOLO 38

PATTI TERRITORIALI ED ISTITUTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia, la Camera di Commercio può promuovere patti territoriali, accordi e contratti d'area e, in generale, strumenti della programmazione negoziata anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Nella Relazione sullo stato delle attività della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.
3. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO IV
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI

ARTICOLO 39
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento, sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione.
2. Il regolamento disciplina le modalità, le forme ed i tempi di applicazione degli istituti di partecipazione ed è deliberato dal Consiglio camerale.

ARTICOLO 40
OSSERVATORI

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori su temi di interesse economico della provincia che richiedono un'analisi permanente delle situazioni e dei problemi, nonché valutazioni e proposte ai vari livelli politici e istituzionali. Gli Osservatori sono organismi informali con funzioni di monitoraggio e proposta, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
2. La Camera di Commercio in tutte le procedure che coinvolgono operatori economici e parti sociali, adotta metodi di ampia consultazione onde favorire l'emergere di soluzioni concordate e non conflittuali.

ARTICOLO 41
ISTANZE E PROPOSTE

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre alla Camera di Commercio istanze e proposte.
2. Il regolamento sugli istituti di partecipazione determina le modalità per la presentazione di istanze e proposte ed il termine per la risposta da parte degli organi competenti.
3. Il Segretario Generale o suo delegato provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate inserendo, in apposito registro, gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

ARTICOLO 42
CONSULTE

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

ARTICOLO 42 BIS

CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI E DELLE PROFESSIONI

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali/ delle professioni, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio che designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.
2. Fanno parte della Consulta anche i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni in numero massimo di cinque. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.
3. La Consulta su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio, esprime pareri nelle materie della regolazione del mercato, della semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e della promozione delle economie locali; può altresì formulare voti e proposte al Consiglio camerale.
4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio."

ARTICOLO 43

ALBO CAMERALE

1. La Camera di Commercio ha un Albo camerale per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'Albo è posto presso la sede della Camera di Commercio in luogo di facile accesso per la visione degli atti pubblicati.
3. Il Segretario Generale della Camera di Commercio o un funzionario da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 44
***ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA
CAMERE DI COMMERCIO***

1. I principi ai quali si applica la gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio sono stabiliti per legge.
2. La gestione delle Camere di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
3. Le norme e le procedure con le quali si esercita la gestione sono definiti dall'art. 18 della legge 580/93 e dal decreto sulla gestione patrimoniale e finanziaria emanato ai sensi dell'art. 4 comma III della predetta legge 580, nonché dalle altre leggi dello Stato vigenti in materia.

ARTICOLO 45
FONDO DI PEREQUAZIONE

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al Fondo di Perequazione istituito presso l'Unioncamere, di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 93, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 46
PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nonché mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento..
2. Copia dello Statuto e delle sue modificazioni è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. I regolamenti camerali sono pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 47
ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CAMERALI

1. I regolamenti di cui al presente Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.

ARTICOLO 48
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 49
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri.
2. Le modifiche statutarie sono approvate con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio e con le forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto stesso.

ARTICOLO 50
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nel Decreto Legislativo n. 23 del 15 febbraio 2012, nonché nei relativi regolamenti di attuazione.

ARTICOLO 51
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni relative alla costituzione degli organi di cui all'art. 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993 n. 590, come modificati dal decreto Lgs.vo n. 23 del 15 febbraio 2010, si applicano al primo rinnovo utile, dopo la scadenza naturale degli stessi.